

Il controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari personali in tema di gravi indizi*

Prof. Paola Spagnolo
Università LUMSA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il controllo di legittimità sulla gravità indiziaria. – 3. Violazione di legge e vizio di motivazione: davvero distinguibili? – 4. Una diversa prospettiva: l'ordinanza invalida e la misura ingiusta. – 5. L'annullamento della Corte di cassazione nel caso di vizio di motivazione. – 6. Conclusioni.

1. Premessa.

L'argomento che sono chiamata a trattare, ossia il controllo di legittimità sui gravi indizi di colpevolezza, non è certo semplice e necessita perciò di alcune premesse.

La prima premessa è che la riforma di cui si discuterà in questo convegno, ossia la legge 47 del 2015, non ha inciso direttamente né sui gravi indizi di colpevolezza né sull'ambito del sindacato della Corte di cassazione.

L'ultima modifica che ha interessato i gravi indizi, infatti, risale alla l. 63/2001 che ha inserito il comma 1-bis nell'art. 273 c.p.p.

Quanto, invece, al sindacato della Corte di cassazione, l'influenza è per così dire indiretta: il legislatore è stato, a partire dal 1995, tanto generoso nel precisare il contenuto della motivazione cautelare, quanto avaro con riguardo alla regolamentazione del suo controllo¹.

L'articolo che attiene alle modalità di controllo in cassazione dell'ordinanza cautelare, ossia l'art. 311 c.p.p., si limita infatti solo a specificare, nel secondo comma, che il ricorso *per saltum* può essere proposto per violazione di legge. Nessuna disposizione indica quali siano i motivi proponibili con il ricorso *de libertate* ordinario né cosa debba intendersi per violazione di legge.

Come è noto, alle lacune della disciplina si sopperisce richiamando l'applicazione del disposto dell'art. 606 c.p.p., nei limiti della sua compatibilità².

*Lo scritto costituisce il testo, integrato con note minime, della relazione all'incontro "La cautela personale all'esito delle riforme", Roma, Corte di Cassazione, 20 febbraio 2019 ed è destinato alla pubblicazione sulla rivista *Cassazione penale*.

¹ Cfr. MACCHIA-GAETA, *L'ordinanza cautelare ed il suo controllo in Cassazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 1164.

² Va, quindi, escluso che si possa, in sede di ricorso avverso il provvedimento cautelare, sollevare la doglianza di cui all'art. 606 lett. d) c.p.p., non essendo il tribunale della libertà investito di poteri probatori.

Sarebbe però frettoloso concludere per l'ininfluenza della normativa del 2015 sul ricorso per cassazione. In realtà, poiché la l. 47 del 2015 ha inciso profondamente sulla motivazione dell'ordinanza cautelare, nonché sui poteri di annullamento del tribunale della libertà in sede di riesame, essa finisce inevitabilmente per influenzare anche il giudizio in cassazione.

L'aver definito con maggiore puntualità i poteri di annullamento del tribunale della libertà consente, a mio avviso, di ricondurre ad unità il vaglio sulla legittimità della misura, determinando, quale effetto indiretto e, forse, non voluto, una migliore definizione anche dei poteri della Corte di cassazione.

2. Il controllo di legittimità sui gravi indizi di colpevolezza.

Il punto di partenza è che la Corte di cassazione, in tema di gravità indiziaria, è chiamata a verificare la "giustificazione", la motivazione esibita dal giudice nell'ordinanza genetica della misura o in quella emessa dal tribunale della libertà, e non la correttezza della decisione.

La conclusione discende dall'essenza della Corte di cassazione: giudice di legittimità e non di terza istanza.

Quando si tratta di gravi indizi si evoca un giudizio di fatto ed in cassazione questo giudizio è sindacabile limitatamente alla sua motivazione.

La Suprema corte controlla i criteri di giustificazione impiegati dal giudice (la sua argomentazione), non essendole consentito, proprio in quanto giudice di legittimità, valutare l'intrinseca adeguatezza dei *risultati* dell'interpretazione delle prove né sostituire alle argomentazioni del giudice di merito le proprie³.

Non vi è dubbio che il giudizio sulla gravità indiziaria sia un giudizio di fatto.

I gravi indizi di colpevolezza costituiscono il substrato probatorio indefettibile per l'applicazione della misura: solo in presenza di un quadro probatorio significativo sorge, in astratto, la legittimazione del giudice all'intervento cautelare (legittimazione che si concretizza poi, ex art. 27 Cost., in presenza di almeno una delle esigenze cautelari).

Il sintagma "gravi indizi di colpevolezza" indica una regola di giudizio, uno standard probatorio piuttosto elevato – si parla infatti di una colpevolezza allo stato degli atti – il cui raggiungimento consente, in presenza del *periculum libertatis*, la limitazione della libertà del soggetto prima della sentenza definitiva.

Il termine indizio, in questa prospettiva, come è a tutti noto, non designa altro che una prova allo stato degli atti; il suo utilizzo non intende certo evocare il concetto di "indizio" nella sistematica probatoria come prova critica

³ GAETA-MACCHIA, *op. cit.*, 1166.

(contrapposto alla prova rappresentativa, a quella diretta o a quella “*maior*” – a seconda delle diverse impostazioni teoriche).

Qui, come in altri contesti – si vedano gli artt. 63, co. 1, 207 co. 2, 267 co. 1, 312, 384 co. 1, ecc. – il legislatore ha utilizzato l’ambiguo termine *indizio* con l’intento di riferirsi all’intera gamma degli elementi valutabili nella prospettiva di un loro impiego per soddisfare esigenze connesse a sviluppi intermedi del procedimento, prediligendo invece il termine *prova* per indicare gli elementi raccolti nel contraddittorio dibattimentale ed utilizzati per la pronuncia sul merito della fondatezza dell’accusa.

In altri termini, prova ai fini del giudizio e indizi cautelari si muovono ognuno in una prospettiva diversa: l’una è preordinata alla pronuncia di condanna; gli altri alla deliberazione funzionale all’esercizio del potere cautelare.

Diverso è nei due accertamenti il grado di conferma dell’ipotesi accusatoria.

In quello posto a base della decisione definitiva, la conclusione è sorretta da un quadro probatorio completo e non suscettibile di ulteriori aggiornamenti o variazioni, con l’effetto che ogni margine d’incertezza resta superato.

Nell’accertamento incidentale *de libertate*, invece, il convincimento giudiziale è esposto ad un flusso continuo di conoscenze potenzialmente idonee a smentirlo, a prescindere dalla scansione in fasi e gradi del processo “principale”.

La conclusione è assunta sulla base di dati conoscitivi ancora suscettibili di accrescersi ed evolversi con l’apporto di ulteriori informazioni che stimolano la continua verifica della capacità dell’ipotesi accusatoria di resistere a interpretazioni alternative.

E di questo la decisione cautelare ne deve tener conto quando apprezza la forza persuasiva del materiale indiziario, sino a quel momento acquisito, rispetto al fatto-reato considerato e al suo collegamento con chi ne appare l’autore⁴.

Eloquente, in questa prospettiva, la seguente affermazione giurisprudenziale: «la valutazione della “prova” in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma per l’aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito. Così, quanto meno sono pronosticabili ulteriori arricchimenti del materiale probatorio, in ragione del tempo trascorso

⁴ Per le suesposte considerazioni v. Cass., SU, 30 maggio 2006, Spennato, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 875, con nota di GIORDANO, *La chiamata di correo e il giusto processo cautelare, tra principi costituzionali e profili applicativi* e di N. VENTURA, *Chiamata in correità e “giusto” procedimento cautelare*.

rispetto al fatto, tanto più la valutazione del compendio indiziario dovrà essere aderente alla probabilità di fondare, solo sui risultati fino a quel momento raggiunti, una sentenza di condanna»⁵.

Specularmente, la giurisprudenza ha elaborato la c.d. teoria dell'assorbimento: il presupposto probatorio non assume autonoma rilevanza incidentale quando risulti già sostanzialmente accertato nel procedimento principale.

In sostanza, come evidenziato dalle Sezioni Unite Spennato⁶, la qualifica di gravità che deve caratterizzare gli indizi di colpevolezza non attiene al *quantum* di "prova" idoneo ad integrare la condizione minima per l'esercizio del potere cautelare, ma al grado di conferma, allo stato degli atti, dell'ipotesi accusatoria.

Per la verifica dell'ipotesi accusatoria viene in rilievo l'art. 273 co. 1-bis c.p.p. che richiama talune regole di valutazione della prova e alcune regole di esclusione probatoria.

La disposizione, come è stato detto da quasi tutti i commentatori, appare in realtà superflua e ingenua.

Superflua, perché le regole richiamate operavano e avrebbero operato comunque; ingenua, perché potrebbe lasciare intendere che non si applichino le norme in tema di valutazione e utilizzabilità della prova non espressamente indicate.

Quanto alla chiamata in correità, anche prima del richiamo ai commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., la giurisprudenza aveva iniziato a riconoscere la necessità di un riscontro; l'ulteriore sviluppo della giurisprudenza aveva imposto che fosse anche individualizzante; le già citate Sezioni unite Spennato hanno poi chiuso il cerchio: la chiamata oltre ad essere intrinsecamente attendibile, deve essere sorretta da riscontri esterni individualizzanti, sì da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura⁷.

⁵ Cass., Sez. 1, 13 febbraio 2015, n. 13980, in *C.E.D. Cass.*, n. 262300.

⁶ Cass., SU, 30 maggio 2006, Spennato, cit.

⁷ Specificano le Sezioni unite: «l'esigenza della *corroboration* che inerisca non solo alle modalità oggettive del fatto descritto dal chiamante ma che sia anche soggettivamente indirizzata è imprescindibile nell'ambito di una valutazione che è strumentale all'adozione di un provvedimento, quale quello restrittivo della libertà, dagli effetti rigorosamente *ad personam*. È il caso di puntualizzare che l'elemento di riscontro individualizzante deve confermare non necessariamente in via diretta la condotta illecita ascritta all'accusato, ma le dichiarazioni del proponente e quindi la loro attendibilità, nella parte di riferimento. Né va sottaciuto che, ai fini cautelari, il dato esterno di riscontro, pur dovendo attingere la persona del chiamato, può essere meno consistente di quello richiesto per il giudizio di merito, proprio perché, come si è precisato innanzi, diversa è la prospettiva in cui si muovono le due decisioni e diversi sono gli obiettivi rispettivamente perseguiti».

Sicuramente la conclusione è stata agevolata della modifica normativa, ma l'esito sarebbe stato comunque raggiunto, se non altro alla luce della giurisprudenza europea in tema di ragionevole durata della custodia cautelare.

Fin dalla sentenza Labita, infatti, si sostiene che qualora la prognosi di colpevolezza sia fondata sulle dichiarazioni di un "pentito", queste devono essere corroborate da ulteriori elementi che attingano direttamente la persona del "chiamato"⁸.

Quanto alle altre disposizioni, sono richiamate solo alcune delle regole di esclusione probatoria: l'art. 195 co. 7 c.p.p., in tema di testimonianza indiretta, l'art. 203 c.p.p., sui c.d. informatori e l'art. 271 co. 1 c.p.p., per quanto attiene alle intercettazioni.

Il riferimento solo ad alcune regole di esclusione probatoria – a dire il vero le più controverse in sede giurisprudenziale – non consente di desumere *a contrario* l'inapplicabilità, nel procedimento cautelare, di tutte le disposizioni che prevedono l'inutilizzabilità, considerata la disciplina generale dell'art. 191 c.p.p.⁹ Il catalogo dei principi guida in materia probatoria va osservato ogniqualvolta, nel corso del procedimento, si ponga un problema di "prova" di fatti rilevanti ai fini di una decisione¹⁰. A mero titolo esemplificativo, la gravità indiziaria non potrà fondarsi su dichiarazioni auto incriminanti di un soggetto non avvertito; sulle cose illegittimamente sequestrate al difensore, sulle dichiarazioni assunte sul luogo del fatto in assenza del legale.

In definitiva la verifica dell'ipotesi accusatoria non può derivare da elementi affetti dalla c.d. inutilizzabilità patologica, mentre risultano pienamente utilizzabili gli elementi affetti dalla c.d. inutilizzabilità fisiologica, ossia quella derivante dalla separazione tra le fasi processuali.

Del resto appare evidente che se la prognosi si fondasse su elementi acquisiti in violazione di divieti di legge, la custodia nascerebbe illegittima e sarebbe riparabile, anche se l'esito finale fosse una condanna¹¹.

⁸ Cfr. Corte eur., GC, 1 marzo 2000, Labita c. Italia, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 189, con nota di ESPOSITO, *La sentenza Labita era inevitabile? Riflessioni sulla titolarità delle garanzie dei diritti dell'uomo*.

⁹ Sul punto la dottrina è sempre stata unanime, v., tra i tanti, CANZIO, *Commento all'art. 11 legge 63/2001*, in *Legisl. pen.*, 2002, 254; MARZADURI, *Giusto processo e misure cautelari*, in AA.VV., *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, a cura di Kostoris, Torino, 2002, 243; NOBILI, *Giusto processo e indagini difensive: verso una nuova procedura penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 7; SPANGHER, *Più rigore – e legalità – nella valutazione dei gravi indizi per l'applicazione delle misure cautelari personali*, in AA.VV., *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova*, a cura di Tonini, Padova, 2001, 422.

¹⁰ Del resto «i gravi indizi non sono ciò che prova, ma ciò che è oggetto di prova», mentre le vere e proprie "prove" sono costituite dagli elementi raccolti durante le indagini preliminari, così FERRUA, *Il "giusto processo"*, II ed., Bologna, 2007, 215.

¹¹ CORDERO, *Procedura penale*, VII ed., Milano, 2003, 478.

Qualche dubbio in più, e in effetti la giurisprudenza appare ancora divisa sul punto, potrebbe riguardare il mancato richiamo dell'art. 192 comma 2 c.p.p.¹². Ritengo tuttavia che, quando si è al cospetto di elementi dotati di una minore efficacia persuasiva, occorre sempre il rispetto del canone razionale dell'art. 192 co. 2 c.p.p., benché non richiamato dall'art. 273 co. 1 bis c.p.p.

Tutti i canoni indicati nell'art. 192 c.p.p. individuano infatti un metodo di valutazione delle prove che rileva ogniquale volta debba essere emesso un provvedimento giurisdizionale che implichi una motivazione in fatto¹³. È un metodo che attiene alla controllabilità razionale delle decisioni che si applica ad ogni tipo di giudizio, sia quello richiesto dall'art. 533 c.p.p. sia quello implicato dall'art. 273 c.p.p.

Sono questi criteri razionali che consentono di distinguere i ragionamenti oggettivamente "buoni" da quelli "cattivi" - i giudizi attendibili da quelli arbitrari, e sono sottesi al controllo ex art. 606 lett. e) c.p.p.: individuano un grado oggettivo di ragionevolezza rispettivamente della diagnosi e della prognosi di responsabilità¹⁴.

Appare quindi evidente come sia la motivazione, l'apparato argomentativo esibito dal giudice, il cuore della verifica in ordine alla gravità indiziaria: quando si fissa uno standard probatorio, una regola decisoria, si implica una valutazione motivata del giudice, e il rispetto di questo standard legale può essere accertato dalla Corte di cassazione solo attraverso l'analisi della motivazione.

¹² Per l'inapplicabilità dell'art. 192 co. 2 c.p.p.: Cass., Sez. II, 8 marzo 2017, n. 22968, in *C.E.D. Cass.*, n. 270172, la quale, dopo aver ribadito che i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, conclude che essi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, co. 2 c.p.p. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273, co. 1-bis, c.p.p. In senso diverso invece: Cass., Sez. IV, 5 aprile 2016, n. 25239, *ivi* n. 267424, per la quale «per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in caso di presenza di "prove" indirette, è necessario utilizzare anche il canone posto dall'art. 192, co. 2, c.p.p. là dove prevede che gli indizi devono essere plurimi, precisi e concordanti; ne consegue che, in assenza della pluralità e concordanza degli indizi, la discrezionalità valutativa del giudice non può esercitarsi in quanto difetta della certezza del fatto da cui trarre il convincimento». In dottrina, favorevoli all'applicabilità del disposto dell'art. 192 co. 2 c.p.p.: CHIAVARIO, *Art. 273 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. III, Torino, 1990, 32, nt. 9; MARZADURI, *Misure cautelari*, cit., 66; in senso contrario: CARCANO – MANZIONE, *Il giusto processo*, Milano, 2001, 41; SPANGHER, *Più rigore – e legalità – nella valutazione dei gravi indizi per l'applicazione delle misure cautelari*, cit., 422.

¹³ Catalano, *L'accertamento dei fatti processuali*, in *Ind. pen.*, 2002, 350; Nappi, *Guida al codice di procedura penale*, Milano, 2007, 204.

¹⁴ CAPRIOLI, *L'accertamento della responsabilità penale "oltre ogni ragionevole dubbio"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 64.

Al riguardo appare opportuno ricordare che il giudice di legittimità non è chiamato a statuire sulla sussistenza o no dei gravi indizi.

Come ha chiarito la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'inedito vincolo all'esercizio dell'azione penale posto dall'art. 405 co. 1-bis c.p.p., non spetta alla Corte di cassazione affermare la sussistenza o l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Al di là, infatti, della considerazione che le due decisioni – la cautelare e quella sull'esercizio dell'azione penale – sono a base cognitiva differente (l'una è costituita dal materiale selezionato dal p.m., sia pur con l'obbligo di fornire gli elementi favorevoli alla difesa e le eventuali memorie e deduzioni difensive depositate, l'altra dall'intero compendio delle indagini preliminari), è il tipo di cognizione devoluta alla Corte di cassazione ad escludere che essa possa procedere all'apprezzamento del compendio probatorio. Il sindacato di legittimità, sottolinea il giudice delle leggi, «si esercita indirettamente mediante il controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato ([...]), del tutto residuali e comunque occasionali essendo le situazioni in cui, invece, può direttamente incidere su tale gravità, ad esempio escludendo l'utilizzabilità di uno o più degli elementi indiziari valorizzati dal giudice di merito»¹⁵.

E quando la Corte procede al controllo della motivazione, compie un'analisi retrospettiva del ragionamento probatorio, che non incide sul contenuto della valutazione probatoria già compiuta dal giudice di merito, ma è funzionalmente orientata a controllarne la struttura razionale muovendo dalle conclusioni e ripercorrendo all'indietro la linea logica della motivazione, al fine di verificare la validità delle inferenze che la compongono e i nessi che legano le diverse inferenze¹⁶.

Il giudice di legittimità non è chiamato a valutare quale ricostruzione dei fatti sia la più plausibile – fino all'estremo di proporre una – ma solo a verificare che l'apparato argomentativo esibito dal giudice sia esplicito, logico, coerente.

Ben potrà aversi, allora, una decisione corretta, in quanto corrispondente ai fatti, ma mal motivata e perciò destinata all'annullamento.

Talvolta, si dice, il controllo della motivazione riguarda anche la selezione del materiale rilevante, ossia la verifica del rispetto delle forme di acquisizione conoscitiva dei fatti: occorre accertare se quelle “prove” siano valide ed utilizzabili¹⁷.

¹⁵ Corte cost. 121/2009.

¹⁶ In questi termini TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, Padova, 1975, 583 ss.

¹⁷ Si parla, in questi casi, di vizio di informazione: IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Milano, 2013, 390, il quale suddivide il vizio di motivazione in vizio di informazione e vizio di argomentazione.

In questo caso, che ritengo più correttamente inquadrabile nella previsione dell'art. 606 lett. c) c.p.p., alla Corte di cassazione, che accede agli atti specificatamente indicati dal ricorrente, è devoluto un diretto controllo sulla decisione, è un giudizio anche su un fatto che per gli *errores in procedendo* non è limitato alla plausibilità della motivazione.

La Corte esercita il suo sindacato direttamente sulla decisione in due casi: quando è investita del controllo della qualificazione giuridica del fatto (giudizio di diritto)¹⁸; quando è chiamata a pronunciarsi, con un giudizio anche di fatto, sulle invalidità elencate nell'art. 606 lettera c) c.p.p. (pensiamo all'inammissibilità della domanda cautelare per violazione dell'art. 280 c.p.p., o la misura disposta *ex officio*).

Trasposta questa distinzione nell'ambito di cui stiamo discutendo, ossia la gravità indiziaria, l'invalidità rilevante è l'inutilizzabilità, che inficia il risultato probatorio e quindi si collega direttamente alla prognosi sulla colpevolezza allo stato degli atti, e l'annullamento si avrà solo se il vizio riscontrato abbia invalidato la motivazione perché decisivo (è la c.d. prova di resistenza).

Sul punto la giurisprudenza mi sembra conforme: a fronte del vizio di inutilizzabilità, tanto nel giudizio principale quanto nell'incidentale, la corte verifica sempre, attraverso la prova di resistenza, la decisività del vizio¹⁹. Il vizio di inutilizzabilità sussiste, al di là delle disposizioni richiamate dall'art. 273 co. 1-bis c.p.p., che include – come si è detto – un elenco di cause di esclusione probatoria da intendere come meramente esplicativo e non esaustivo, in tutti i casi di inutilizzabilità patologica, ossia quella derivante dalla violazione di divieti di legge cui si riferisce l'art. 191 c.p.p.

In sintesi, anche in materia cautelare valgono le stesse regole: il controllo della Corte di cassazione è limitato alla motivazione solo quando sia in discussione il giudizio di fatto sull'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza; si estende direttamente alla decisione quando sia in discussione il giudizio di

¹⁸ La decisione erroneamente motivata in diritto verrà corretta, ma non annullata dalla corte di cassazione (art. 619 c.p.p.)

¹⁹ Cass., Sez. IV, 12 aprile 2016, n. 18232, in *C.E.D. Cass.*, n. 266644, secondo la quale «l'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la fonte di prova illegittimamente indicata e utilizzata ha avuto una efficacia determinante nella formazione del convincimento del giudice del merito, nel senso che la scelta della soluzione adottata, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella fonte di prova (In motivazione, la Corte ha precisato che è inammissibile per genericità il motivo di ricorso in cui non sia indicata l'incidenza della prova ritenuta inutilizzabile sul convincimento del giudice di merito)».

diritto relativo alla qualificazione giuridica dei fatti o quando, essendo dedotto un *error in procedendo*, la Corte è giudice anche del fatto²⁰.

Considerato che, come anticipato, non mi sembra ci siano contrasti in ordine al rilievo e al controllo delle diverse ipotesi di inutilizzabilità – ossia in ordine, per utilizzare le parole della Corte costituzionale, a quelle limitate ipotesi in cui la Corte di cassazione può incidere indirettamente sulla gravità indiziaria – mi vorrei concentrare sul controllo della motivazione.

È su questo aspetto, infatti, che mi sembra ci siano i maggiori contrasti interpretativi ed è su questo aspetto che, credo, la nuova normativa può prestarsi ad una lettura idonea a fare un po' di chiarezza.

3. Violazione di legge e vizio di motivazione: davvero distinguibili?

I contrasti nascono da un orientamento giurisprudenziale che, in particolare in tema di ricorso *per saltum*, tende a distinguere tra mancanza di motivazione, che darebbe luogo ad una violazione di legge denunciabile ex art. 311 co. 2, c.p.p. e manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, denunciabile solo con il ricorso ordinario ex art. 606 lett. e) c.p.p.

Se teniamo presente l'art. 13 Cost., che richiede per la restrizione della libertà personale un «atto motivato dell'autorità giudiziaria» (intesa oggi come autorità giurisdizionale), e l'art. 111 Cost., che ammette il ricorso per cassazione per violazione di legge, non possono esservi dubbi nel riconoscere che il vizio di motivazione costituisca violazione di legge. Tuttavia, come ho anticipato, la giurisprudenza continua ad essere divisa in ordine alla questione se il vizio di motivazione che costituisce violazione di legge sia solo la mancanza di motivazione o anche l'illogicità e la contraddittorietà della stessa.

In altri termini, ci si chiede se il provvedimento che applica la misura cautelare possa essere impugnato *per saltum* ex art. 606 lett. e) c.p.p.

A dire il vero, al quesito avevano già risposto le Sezioni Unite Bruno del 1991²¹, secondo le quali: la mancanza di motivazione dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva costituisce una violazione di legge; può dar luogo al ricorso immediato per cassazione previsto dall'art. 311 co. 2 c.p.p.; ed è deducibile unicamente a norma dell'art. 606 comma 1 lett. e), c.p.p.

Nell'occasione la Corte, riprendendo anche la relazione al Progetto preliminare del nuovo codice, sottolineava anche come la lett. e) dell'art. 606 c.p.p. costituisca il tramite esclusivo per il controllo della motivazione da parte della Corte di cassazione.

²⁰ V. *amplius*, NAPPI, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione*, II ed., Torino, 2011, 37 e ss.

²¹ Cass., sez. un., 26 febbraio 1991, in *Foro it.*, 1991, II, 497.

Inoltre, nella stessa pronuncia, si ribadiva come nel caso di ordinanze cautelari il ricorso *per saltum* sia disciplinato solo dall'art. 311 c.p.p., con la conseguenza dell'inoperatività dell'art. 569 c.p.p. che, nell'escludere che possa essere proposto ricorso *per saltum* avverso le sentenze per i motivi di cui alla lett. d) e alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p., è riferibile esclusivamente all'appello avverso la sentenza di merito.

Nonostante la chiara pronuncia delle Sezioni unite, il dibattito non si è sopito.

Varie sentenze delle Sezioni unite hanno affermato che, nel caso di ricorso *per saltum*, il controllo di legittimità non si estende all'adeguatezza delle linee argomentative e alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi in tal caso esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Si è al cospetto di un vizio denunciabile con il ricorso *per saltum* quando la motivazione manchi assolutamente o sia altresì priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'*iter* logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno determinato il provvedimento²².

Anche nelle pronunce delle Sezioni semplici molte sono quelle che distinguono tra mancanza di motivazione (a volte come solo grafica, più di recente come motivazione apparente o pseudo tale) e illogicità o contraddittorietà della motivazione; e che convertono il ricorso *per saltum* in riesame ogni qualvolta il ricorrente evidenzia doglianze che, a parere della Corte, non integrano la mancanza di motivazione, ma solo illogicità della stessa.

Così solo nei casi in cui la motivazione manchi materialmente o sia del tutto inintelligibile o si esprima con un enunciato tanto incompleto ed illogico da risultare incomprensibile o irriconoscibile – integrando perciò la violazione dell'art. 125 comma 3 c.p.p. – sarebbe ammissibile il ricorso *per saltum*; negli altri casi, quando si tratta di un vizio della motivazione (evidentemente per queste pronunce qualcosa di diverso dalla violazione di legge), per il principio di conservazione dell'impugnazione (ossia l'art. 568 co. 5 c.p.p., non richiamandosi più, in queste pronunce, l'art. 569 c.p.p.), il ricorso va qualificato come riesame e trasmesso al tribunale della libertà²³.

²² Cass., SU, 28 maggio 2003, n. 255080, Pellegrino, in *C.E.D. Cass.*, n. 224611; Cass., SU, 28 gennaio 2004, n. 5876, Bevilacqua, *ivi* n. 226710; Cass., SU, 28 maggio 2008, n. 25932, Ivanov, *ivi* n. 239692. Riprende pedissequamente la massima delle Sezioni unite Cass., Sez. VI, 12 novembre 2015, n. 49153, in *C.E.D. Cass.*, n. 265244.

²³ Cass., Sez. V, 8 marzo 2018, n. 32391, in *C.E.D. Cass.*, n. 273508; Cass., Sez. III, 19 novembre 2015, 9151, *ivi* n. 266456; Cass., Sez. VI, 14 aprile 2016, n. 26050, *ivi* n. 266970.

In altri termini vi sarebbe un vizio della motivazione riconducibile alla violazione di legge e deducibile per cassazione ex 311 co. 2 c.p.p. e un vizio della motivazione non riconducibile alla categoria della violazione di legge, deducibile per cassazione solo a norma dell'art. 606 lett. e) c.p.p.

Queste pronunce non mi convincono del tutto, sia perché, sotto il profilo normativo, tutti i vizi attinenti alla motivazione vanno ricondotti all'art. 606 lett. e) c.p.p., sia perché ritengo che una motivazione illogica o contraddittoria è una motivazione inesistente.

Mi chiedo infatti se sia davvero possibile distinguere tra mancanza assoluta di motivazione, carenza della stessa, illogicità o manifesta illogicità.

Tentativi in questo senso sono stati fatti sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina.

Così manca la motivazione, oltre nei casi estremi di carenza grafica, quando su uno dei presupposti cautelari l'ordinanza non si esprime; quando l'ordinanza sorvola su un punto decisivo; quando l'apparato argomentativo esibito non è pertinente; quando il discorso giustificativo è "riciclabile", ossia non legato al caso concreto.

Ancora, è mancanza di motivazione la motivazione apparente, ossia quella apodittica, generica, carente (nel senso di mancanza dei passaggi logici)²⁴.

Implicita, in questo argomentare, la possibilità di distinguere realmente tra livelli di incongruenza di una motivazione.

Ma quando, ad esempio, il giudice violi ogni canone logico, giungendo a conclusioni palesemente prive di ogni nesso razionale rispetto alle premesse di fatto acquisite o fondi la decisione richiamando massime contrastanti con il senso comune e la comune esperienza o faccia riferimento a tesi di natura scientifica sconfessate dai più recenti approdi, siamo al cospetto di una motivazione mancante, perché ha «linee argomentative scoordinate» e quindi ricorribile *per saltum* o è semplicemente illogica e quindi non ricorribile ex art. 311 co. 2 c.p.p.²⁵

Mi chiedo se sia veramente possibile, tenendo presente l'art. 13 Cost., distinguere il grado di logicità della motivazione richiesto per un provvedimento limitativo della libertà personale e se davvero quando il Costituente ha imposto un obbligo di motivazione presidiato da un ricorso per cassazione, intendeva fare queste distinzioni così speciose.

Ed ancora mi domando se si possa procedere, se non a rischio di evidenti disparità di trattamento, a distinguo su *quantum* e *quomodo* della motivazione

²⁴ Per le diverse esemplificazioni v. IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, cit., 357 e ss.

²⁵ V. per l'inopportunità di distinguere tra violazione di legge e vizio di motivazione NAPPI, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione*, cit., 181 e ss.

adeguata; come si possa cogliere in concreto e con un margine di attendibilità adeguato cosa si debba intendere per mancanza di motivazione²⁶.

Una motivazione o è logica o non lo è; e la motivazione illogica è del tutto inutile, *tamquam non esset*.

Qualcuno potrebbe dire che la Corte, in tal modo, voglia (surrettiziamente) lasciarsi le mani libere per decidere se ritenere o no ammissibile un ricorso, con un evidente *deficit* quanto a chiarezza e prevedibilità del sistema.

Ad essere implicato è anche il principio di legalità inteso come prevedibilità *ex ante* degli esiti di una impugnazione²⁷.

E allora mi sembrerebbe preferibile non fare queste distinzioni, consentendo il ricorso *per saltum* per far valere tutti i vizi dell'ordinanza cautelare che attengono all'apparato argomentativo, ossia ritenere ammissibile il ricorso proposto *ex art. 606 lett. e) c.p.p.*

Peraltro, mi sembra che la distinzione violazione di legge/vizio di motivazione sia destinata, dopo le modifiche della l. 47/2015, a perdere parte della sua (pseudo)rilevanza²⁸.

Se oggi, come ho detto all'inizio, il controllo di legittimità è lo stesso sia davanti al tribunale della libertà sia davanti alla Corte di cassazione, anche il giudice di legittimità annullerà in caso di mancata autonoma valutazione dei gravi indizi (delle esigenze e degli elementi presentati dalla difesa)²⁹, e questa mancata autonoma valutazione fa perdere senso a quella evocata distinzione tra violazione di legge e vizio di motivazione.

Non si tratta, infatti, solo di verificare la sussistenza di una valutazione, ma di una autonoma valutazione.

In questo contesto va inquadrata anche la delicata questione sulla motivazione *per relationem*.

Se appare indiscutibile che il legislatore abbia voluto arginare le deprecabili prassi del taglia ed incolla, con l'appiattimento del giudice sulla prospettiva del p.m. se non, addirittura, della polizia giudiziaria, ciò non significa che sia del tutto bandita la motivazione *per relationem*.

²⁶ V. anche GIULIANI, *Motivazione "autonoma" dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare coercitiva e poteri del tribunale della libertà (alle soglie di una "storica" riforma?)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 369.

²⁷ CAIANIELLO, *La valutazione autonoma del giudice nell'ordinanza cautelare dopo la l. 16 aprile 2015 n. 47*, in *Cass. pen.*, 2017, 1684.

²⁸ Cfr. anche NAPPI, *Tra retorica ed effetti collaterali*, in www.la legislazione penale.eu, 1.12.2015, 8.

²⁹ V. Cass., Sez. VI, 14 aprile 2016, n. 26050, in *C.E.D. Cass.*, n. 266970, che afferma come la violazione della prescrizione della autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari determina un vizio di violazione di legge del provvedimento avverso il quale può essere proposto ricorso *per saltum*.

Questa potrà ancora essere considerata legittima nei rigorosi limiti già delineati dalle Sezioni unite Primavera e purché emerga la valutazione di questi elementi (l'annullamento non riguarda il copiare gli elementi, ma la valutazione di questi).

Non sarà valida, quindi, una motivazione *per relationem* che faccia integralmente rinvio alla domanda del p.m., senza alcun apporto critico del giudice; senza una ponderazione. Deve emergere il vaglio del giudice: un effettivo e distinto vaglio³⁰.

4. Una diversa prospettiva: l'ordinanza invalida e la misura ingiusta.

Credo che oggi, alla luce delle modifiche normative che hanno reso ancora più strutturata la motivazione dell'ordinanza cautelare e ridefinito i poteri di annullamento del tribunale, si possa abbandonare la fragile distinzione mancanza di motivazione come violazione di legge/illogicità della motivazione come vizio di motivazione.

Oggi la struttura della motivazione dell'ordinanza cautelare è ancora più rigorosa di quella prevista per la sentenza dibattimentale.

Al giudice si è imposta una maggiore articolazione argomentativa nel giustificare la misura, inserendo una serie di obblighi motivazionali a pena di nullità.

Tutti gli obblighi indicati fanno dell'ordinanza cautelare un provvedimento a motivazione strutturata³¹: sono indicati i singoli temi da sondare, temi

³⁰ CAIANIELLO, *La valutazione autonoma del giudice nell'ordinanza cautelare dopo la l. 16 aprile 2015 n. 47*, cit., 1688; ILLUMINATI, *Verso il ripristino della cultura delle garanzie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1155-1156; NAPPI, *Tra retorica ed effetti collaterali*, cit., 4-5. In giurisprudenza si afferma che in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, co. 1, lett. c), c.p.p., come modificato dalla l. n. 47/2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti»: Cass., Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 840, in *C.E.D. Cass.*, n. 265645; Sez. III, 11 maggio 2016, in *Guida dir.*, 2016, n. 41, p. 76.

³¹ CAIANIELLO, *La valutazione autonoma del giudice nell'ordinanza cautelare dopo la l. 16 aprile 2015 n. 47*, cit., 1682; SPANGHER, *Un restyling per le misure cautelari*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 532.

talvolta anche più complessi di quelli verificati nel merito e delineati dal diritto sostanziale, riguardando non solo la ricostruzione di un accadimento del passato (i gravi indizi) ma anche una prognosi sul futuro (le esigenze; la sospensione condizionale della pena; l'irrogazione di una pena superiore ai limiti del 275 comma 3 c.p.p., ecc.).

Così, dopo le modifiche dovute alla l. 47 del 2015, l'ordinanza cautelare deve contenere, a pena di nullità, alcuni requisiti motivazionali (v. l'art. 292 lett. c e c-bis), cui si aggiungono ulteriori oneri motivazionali. Solo per fare qualche esempio: sulla prognosi in ordine alla sospensione condizionale della pena o alla sospensione dell'ordine di carcerazione; sull'inadeguatezza del cumulo delle misure; sulle specifiche ragioni per cui il giudice, nel caso concreto, ritiene inidonea la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

In particolare, nell'imporre l'autonoma valutazione, il legislatore, dopo aver rafforzato gli oneri motivazionali del giudice, costruendo un modello legale di motivazione che dia atto, almeno nel contesto giustificativo, dell'originaria carenza di contraddittorio, ha voluto imporre al giudice un ulteriore sforzo, chiedendo di compiere e di dare evidenza dei tentativi di falsificazione e confutazione dell'ipotesi prospettata dal p.m.

In definitiva il legislatore ha imposto un percorso argomentativo che deve essere al tempo stesso formalmente ineccepibile e contenutisticamente persuasivo³².

Potremmo quindi dire che ci sono due livelli: un primo livello pone dei temi obbligati di motivazione, sono oggetti di motivazione necessaria e sono quelli indicati nell'art. 292 c.p.p.: qui si esprime il controllo di legittimità dell'ordinanza, che deve essere conforme al modello legale, l'eventuale difformità dà luogo ad una invalidità che, attenendo alla motivazione, può essere fatta valere solo ex art. 606 lett. e) c.p.p. Qui sono immaginabili varie combinazioni: il giudice indica gli elementi a favore ex art. 358 c.p.p., ma dimentica quelli prodotti dalla difesa; giustifica sui gravi indizi, ma rimane generico o tautologico sulle esigenze e così via.

Un secondo livello, che si può esprimere solo dopo che il vaglio di validità dell'ordinanza abbia dato esito positivo, attiene alla misura e può essere svolto solo dal giudice di merito: l'ordinanza è valida, ma la misura ingiusta.

Detto in altri termini, di fronte ad un provvedimento cautelare potremmo avere dei vizi dell'ordinanza – da far valere con i mezzi di impugnazioni previsti – e dei vizi della misura, che attengono ai presupposti, la cui carenza, anche originaria, può essere sempre fatta valere (arg. ex art. 299 c.p.p.).

³² CAIANIELLO, *La valutazione autonoma del giudice nell'ordinanza cautelare dopo la l. 16 aprile 2015 n. 47*, cit., 1679; v. anche MARANDOLA, *Ambiti e limiti dell'autonoma motivazione del giudice cautelare*, in *Cass. pen.*, 2017, 1669.

La distinzione appare evidente se poniamo attenzione ai poteri del tribunale della libertà in sede di riesame.

Oggi, dopo le modifiche della l. 47/2015, il tribunale - cui compete una cognizione di legittimità e di merito - deve procedere a due verifiche.

Prima di tutto deve accertare la validità dell'ordinanza e questo accertamento viene compiuto si potrebbe dire *ex actis*, ossia il testo dell'ordinanza applicativa della misura deve rispettare gli oneri motivazionali indicati nell'art. 292 c.p.p.

Li potremmo anche chiamare requisiti minimi.

Se questi non sussistono il tribunale annulla.

Una volta che l'ordinanza sia valida, perché rispettosa del modello legale, il tribunale verifica la sussistenza dei presupposti cautelari. La carenza del presupposto determina la revoca della misura; un diverso vaglio su adeguatezza e proporzionalità ne determina la modifica. Nel verificare questa sussistenza, il tribunale non è vincolato alla motivazione dell'ordinanza genetica, potendo integrarla (per ragioni diverse).

Che siano due profili diversi si coglie anche da altri indici.

La mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare impedisce la deducibilità dei vizi dell'ordinanza, ma non la verifica dei suoi presupposti, tanto è vero che, *ex art. 299 c.p.p.*, si potranno sempre far valere in sede di revoca la carenza anche originaria dei presupposti cautelari.

L'annullamento dell'ordinanza cautelare per mancata corrispondenza tra l'ordinanza genetica e lo schema delineato dall'art. 292 c.p.p., non comporta l'operatività del nuovo vincolo alla rinnovazione della misura cautelare posto dall'art. 309 comma 10 c.p.p.³³.

5. L'annullamento della corte di cassazione nel caso di vizio di motivazione.

Se si abbandona la distinzione mancanza di motivazione/illogicità della motivazione, sostituendola, anche nell'ambito del giudizio di cassazione, con il binomio ordinanza invalida/ordinanza valida, risultano anche più chiari i poteri di annullamento della Suprema Corte.

Mi sembra che si possa sostenere che, in linea generale, quando il vizio di motivazione attiene alla validità dell'ordinanza, il giudice di legittimità annulla senza rinvio; negli altri casi, invece, l'annullamento è sempre con rinvio.

La distinzione emerge, ancora una volta, quando ad essere impugnata sia l'ordinanza emessa dal tribunale della libertà in sede di riesame.

³³ V. anche NAPPI, *Le impugnazioni de libertate dopo la riforma: appunti su implicazioni e prospettive*, in www.la legislazione penale.eu, 3.3.2016, 1.

Quando l'interessato abbia dedotto con l'istanza di riesame l'invalidità dell'ordinanza, in quanto non conforme al modello dell'art. 292 c.p.p., e il tribunale della libertà si sia pronunciato nel merito della misura, mentre avrebbe dovuto annullare, la Corte di cassazione, davanti alla quale è specificatamente riproposta la violazione dell'art. 292 c.p.p., annulla senza rinvio sia l'ordinanza del tribunale sia l'ordinanza genetica.

Qualora, invece, l'ordinanza genetica era valida (perché conforme al modello legale) o il ricorrente non ne ha dedotto i vizi, e il tribunale si è pronunciato nel merito della misura, la corte, legata alla motivazione esibita dal giudice di merito, se ravviserà vizi di motivazione in ordine ai presupposti della misura, annullerà con rinvio e, nel giudizio di rinvio, troverà applicazione l'art. 311 co. 5-*bis* c.p.p.³⁴

Vi è poi un'ulteriore ipotesi di annullamento, propria della decisione del riesame: se il tribunale non risponde alle doglianze presentate dall'interessato, sia nei motivi eventualmente presentati sia nel corso dell'udienza, la corte annulla con rinvio.

Nel caso in cui sia impugnata *per saltum* l'ordinanza genetica della misura, l'accoglimento del ricorso potrà determinare unicamente l'annullamento senza rinvio. Qui la corte verifica solo il rispetto del modello di motivazione strutturato di cui all'art. 292 c.p.p. e poiché annulla l'ordinanza cautelare non opera l'art. 311 co. 5-*bis* c.p.p.³⁵.

L'annullamento sarà, invece, sempre con rinvio quando ad essere impugnata sia l'ordinanza emessa dal tribunale della libertà in sede di appello.

Tuttavia, appare opportuno distinguere a seconda della struttura motivazionale del provvedimento impugnato.

Qualora sia il pubblico ministero ad aver investito il tribunale dell'appello avverso il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare, il giudice dell'appello diviene il giudice dell'applicazione della cautela, essendo chiamato ad emettere la misura cautelare, e deve rispettare la griglia motivazionale imposta dall'art. 292 c.p.p.³⁶. Qualsiasi deviazione da questo modello, ivi compresa l'autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze, determinerà l'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione.

In tutti gli altri casi, non essendo il modello di motivazione degli altri provvedimenti cautelari strutturato e non avendo il giudice dell'appello il

³⁴ V., con riferimento al giudizio davanti al tribunale della libertà, NAPPI, *Le impugnazioni di libertà dopo la riforma: appunti su implicazioni e prospettive*, cit., 4.

³⁵ NAPPI, *Le impugnazioni di libertà dopo la riforma: appunti su implicazioni e prospettive*, cit., 6-7; in senso diverso BARGIS, *Le novità nella disciplina del giudizio di rinvio: una replica imperfetta*, in www.la legislazione penale.eu, 22.9.2015, 4.

³⁶ Cfr. Cass., Sez. VI, 1 marzo 2017, n. 17749, in *C.E.D. Cass.*, n. 269853; Cass., Sez. I, 5 aprile 2016, n. 38681, *ivi* n. 268114.

potere di annullamento dell'ordinanza per vizi di motivazione, il controllo della motivazione sarà compiuto secondo l'usuale schema *ex art. 606 lett. e) c.p.p.*³⁷.

6. Conclusioni.

Vorrei concludere riprendendo il discorso sul ricorso *per saltum*, che mi sembra l'aspetto più delicato e quello dove maggiori sono i contrasti interpretativi.

Piuttosto che cercare la scissione dell'atomo, interrogandosi su quale incongruenza è "scoordinata" e quale illogica, creando così evidenti disparità di trattamento e imprevedibilità degli esiti dei ricorsi, possiamo individuare nel rispetto o no del modello dell'art. 292 c.p.p. il discrimine tra ricorso ammissibile e ricorso inammissibile.

Si dovrebbe in questo modo anche ricondurre a razionalità il sistema.

Quando si impugna *per saltum* l'ordinanza genetica della misura i casi di annullamento della Corte di cassazione sono gli stessi che determinano l'annullamento da parte del tribunale della libertà.

Avremo così diversi effetti benefici per il sistema processuale: sotto il profilo della coerenza, un'unica cognizione di legittimità comune alla Corte di cassazione e al tribunale della libertà; sotto il profilo del diritto alla difesa, restituiremo all'imputato la scelta dello strumento di impugnazione (ricorso *per saltum* o riesame); sotto il profilo del carico della Corte, assisteremo ad una riduzione dei ricorsi, potendo il ricorrente ottenere l'annullamento già davanti al tribunale della libertà.

³⁷ Cfr. Cass., SU, 27 novembre 2008, R., in *C.E.D. Cass.*, n. 244118, secondo la quale la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra nei casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante.